Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — Roma — Sabato, 28 agosto — **Numero 214**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Decreto Luogotenenziale *n. 1266 riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie* — **Decreto Luogotenenziale** *n. 1267 col quale vengono modificate le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie* — **Decreto Luogotenenziale** *n. 1269 col quale, fino al termine della presente guerra, all'industria della fabbricazione del cloroformio vengono concesse le agevolezze consentite all'alcool adulterato* — **Decreto Luogotenenziale** *n. 1271 contenente deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto riguarda i contratti stipulati dalle Amministrazioni della guerra e della marina* — **Relazione** e **decreto Luogotenenziale** *n. 1277 col quale si approva l'annesso regolamento per la mobilitazione industriale* — **Decreto Luogotenenziale** *n. 1276 relativo alla vaccinazione anticolerica* — **Relazione e decreto Luogotenenziale** *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Arsiero (Vicenza)* — **Ministero della guerra**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale del commercio: *Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Rettifica di paternità in buoni del tesoro e quinquennali* — *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio**: *Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — **Commercio di importazione e di esportazione** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Notizie varie** — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1266 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra, e durante la guerra medesima;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667;

Considerata l'opportunità di disciplinare con norme speciali ed uniformi il trattamento di pensione da farsi agli impiegati ed agli agenti civili, ed ai pensionati civili e militari chiamati o trattenuti sotto le armi nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, ed alle loro famiglie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agl'impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato chiamati o trattenuti sotto le armi nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, in tempo di guerra, che per causa di servizio riportino ferite od infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, in luogo della pensione privilegiata militare, sarà liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, sulla base dello stipendio o secondo le relative norme speciali se agenti od operai.

La pensione privilegiata civile corrisponderà ai quattro quinti della media degli stipendi nei casi di cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ed alla metà dello stipendio per le ferite od infermità meno gravi.

Alle famiglie dei suddetti impiegati, agenti ed operai, morti in conseguenza delle ferite od infermità riportate in tempo di guerra per causa di servizio, sarà liquidata, se più favorevole della pensione privilegiata militare, la pensione privilegiata civile nella misura fissata dall'art. 110 del testo unico citato, o dalle relative norme speciali.

La causa della morte, delle lesioni, o delle infermità, la loro gravità, e le conseguenze, anche nei riguardi dell'impiego civile, saranno accertate secondo le norme stabilite pei militari.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate ai pensionati civili dello Stato contemplati dall'art. 7 del Nostro decreto 11 luglio 1915, n. 1064, ed alle loro famiglie, tenuto presente lo stipendio o la paga di cui erano provvisti all'atto della cessazione del servizio civile.

Per i pensionati militari richiamati in servizio, e per le loro famiglie, la pensione privilegiata sarà liquidata sulla posizione ultima.

In ambedue i casi la pensione privilegiata sostituirà quella precedentemente goduta, ma non potrà essere mai inferiore a questa.

Art. 3.

Per la liquidazione delle pensioni privilegiate alle vedove ed agli orfani dei militari di terra e di mare sarà in ogni caso considerato come valido il matrimonio contratto prima dell'andata in vigore del presente decreto, ancorchè non autorizzato nei modi prescritti.

Art. 4.

Allorquando le autorità sanitarie militari non possano pronunciarsi definitivamente sulla gravità delle ferite e delle infermità di cui all'art. 101 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, il militare sarà inviato in congedo, e dalla Corte dei conti gli verrà liquidato un assegno temporaneo corrispondente ai due terzi della pensione di terza categoria, per una durata che sarà determinata in base al parere emesso dalle autorità sanitarie predette, e che non sarà mai superiore ai cinque anni.

Art. 5.

Gli appartenenti al personale degli enti locali (Comuni, Provincie, Opere pie ed Aziende municipalizzate) morti o resi permanentemente inabili al servizio per le stesse cause indicate al precedente art. 1, saranno considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti che direttamente provvedono al trattamento di quiescenza, qualora detta pensione sia più favorevole di quella privilegiata militare.

La differenza tra gli assegni che saranno liquidati in dipendenza del presente decreto o delle leggi sulle pensioni militari, e quelli normali dovuti in base alle disposizioni proprie degli enti, sarà a carico del bilancio dello Stato.

Uguale trattamento sarà fatto alle varie categorie di personale inscritte agli Istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, al personale ferroviario, ed a quello governativo inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, restando anche per essi a carico dei singoli Istituti e gestioni il trattamento normale, ed a carico del bilancio dello Stato la differenza fra questo e quello privilegiato.

Nel caso che gli enti ed Istituti predetti fossero tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente decreto si provvederà alla sua valutazione in rendita vitalizia in base alle apposite tabelle annesse alle leggi ed ai regolamenti delle singole gestioni, od affini.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 24 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — SONNINO — MARTINI — ORLANDO — DANEO — CARCANO — ZUPELLI — VIALE — GRIPPO — CIUFFELLI — CAVASOLA — RICCIO — BARZILAI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1267 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 23 del regolamento 24 dicembre 1900, numero 501, per la esecuzione della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale, è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora però il dissesto finanziario dell'ente renda necessario provvedere di urgenza, potrà la Commissione, accertati i debiti intransigibili, rinviare gli atti all'Amministrazione interessata, per mezzo della prefettura, invitandola a deliberare la contrattazione del prestito occorrente per la dimissione di essi, anche prima che sia determinato l'ammontare del passivo soggetto a transazione ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 28 del regolamento predetto, è modificato come segue:

« Le deliberazioni di cui agli articoli 21 e 23 saranno prese dai Comuni e dalle Provincie nei modi e colle forme prescritte rispettivamente dagli articoli 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e debitamente approvate.

« Qualora però l'amministrazione del Comune o della Provincia sia sciolta ai termini dell'art. 324 del testo unico citato, la contrattazione del mutuo potrà essere deliberata dal R. commissario o dalla Commissione straordinaria e la relativa deliberazione sarà sottoposta soltanto all'approvazione della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale ».

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Comacchio un mutuo di lire duecentomila al tasso normale, da estinguere in cinquanta anni, per provvedere a dimissione di passività.

La deliberazione dovrà indicare i debiti alla cui estinzione si intende di destinare la somma che si chiede a mutuo e dovrà espressamente autorizzare il rilascio delle corrispondenti delegazioni, senz'obbligo della deliberazione di accettazione del prestito.

Art. 4.

Finchè dura lo stato di guerra le deliberazioni relative a contrattazione ed accettazione di mutui da parte di Comuni e Provincie potranno anche essere adottate dai Regi commissari e dalle Commissioni straordinarie che reggono tali enti ai termini dell'art. 324 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Se per garantire il mutuo occorrerà eccedere la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oltre il limite legale, la Giunta provinciale amministrativa nella decisione di approvazione del mutuo, autorizzerà tale eccedenza. Agli effetti della legge 6 luglio 1912, n. 767, verrà pubblicata soltanto la decisione tutoria e il termine per il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato sarà ridotto a 15 giorni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1269 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 18 e seguenti del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, nonchè le modificazioni apportatevi con la legge 8 giugno 1913, n. 572, e col R. decreto 31 dicembre 1913, n. 1392;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 52 novembre 1909, n. 762, per l'applicazione dell'anzidetto testo di legge;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'industria della fabbricazione del cloroformio è ammessa a godere, fino al termine della presente guerra, delle agevolezze consentite all'alcool adulterato, sotto l'osservanza delle condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1271 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 1° aprile corrente anno, n. 424, relativa alla conversione in legge dei RR. decreti 4 agosto 1914, n. 770, e 22 ottobre 1914, n. 1182, concernenti deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di somma entro il quale per l'art. 31 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali a carico di fornitori o appaltatori, senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, è elevato a L. 3000 per quanto riguarda i contratti stipulati dalle Amministrazioni della guerra e della marina in base alle facoltà eccezionali di cui alle leggi 1° aprile 1915, nn. 424 e 425 ed al decreto-legge 2 maggio 1915, n. 571.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI — VIALE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro della guerra a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 22 agosto 1915, sul decreto col quale si approva il regolamento per la mobilitazione industriale.

ALTEZZA!

Uno dei caratteri più evidenti della guerra attuale è l'enorme consumo d'armi, di munizioni e d'altri materiali. A tale consumo la produzione normale in tempo di pace non può sopperire neanche lontanamente. Ed è naturale; poichè una produzione normale, che abbia in sè gli elementi per svilupparsi fino a soddisfare il consumo della guerra attuale, non è concepibile nè tecnicamente, nè economicamente.

Sorse quindi in Italia, come in tutte le nazioni belligeranti, la necessità di chiamare a massimo sussidio l'industria privata, specie quella atta a produrre armi e munizioni, e di rendere tale sussidio semplice, sollecito e fecondo.

Per raggiungere lo scopo, il R. Governo ha nominato il Comitato supremo per le armi e munizioni, ha promulgato il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, per la mobilitazione industriale ed ha costituito un Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni.

Quel R. decreto non è, come non poteva essere, che un conferimento di poteri, in forma generale. Per applicarlo, bisogna prima disciplinarlo con un regolamento preciso.

Ho l'onore di proporre tale regolamento che ho compilato, attenendomi ai seguenti concetti fondamentali.

***

Dovendo l'industria privata ausiliaria svolgere in tutto il paese uno sforzo intenso per migliorare ed aumentare la produzione di materiali da guerra, bisognava creare un organismo di mobilitazione industriale soddisfacente alle seguenti condizioni:

a) essere semplice, decentrato e sollecito con organi esecutivi locali, atti ad agire rapidamente, in contatto diretto cogli uomini, colle cose e colle questioni da risolvere;

b) agire colla maggiore possibile uniformità in tutto il paese, e quindi ricevere istruzioni generali e concetti direttivi da un centro unico, che evidentemente doveva trovarsi a Roma, al Ministero della guerra;

c) essere sotto l'influenza immediata del Governo, al quale va riservato in ogni caso il più ampio potere esecutivo;

d) assicurare agli operai sia civili che militari, un equo trattamento e la facoltà di ricorso, ove si credessero lesi nei loro diritti, senza però ammettere la menoma interruzione di lavoro.

A queste condizioni soddisfa l'organismo proposto che, come risulta dagli articoli del capo primo del regolamento, è costituito essenzialmente da sette Comitati regionali di mobilitazione industriale, e da un Comitato centrale.

Ho procurato che i Comitati regionali fossero nel minor numero possibile. Sono sette, e sono più numerosi dove l'industria meccanica è più densa. Così mentre il Piemonte, la Liguria e la Lombardia hanno ciascuna un Comitato, il Veneto e l'Emilia ne hanno assieme uno solo; ed uno solo ne hanno l'Italia centrale con la Sardegna, l'Italia meridionale e la Sicilia.

Nelle circostanze attuali, essendo difficile di poter disporre pei Comitati regionali di numerosi ufficiali superiori dell'esercito e della marina che abbiano le attitudini e l'energia necessarie al compito delicato, ho ridotto il loro numero a sette in tutto: un ufficiale generale o superiore dell'esercito, oppure della marina, per ognuno dei sette Comitati.

Onde poi assicurare l'efficace ausilio di elementi civili di speciale e riconosciuta competenza, l'art. 2 prescrive che gli altri due membri

votanti dei Comitati regionali siano scelti fuori dalle Amministrazioni militari dello Stato.

I Comitati regionali costituiti così, dai rappresentanti dei Ministeri competenti, dispongono del voto consultivo, degli industriali e degli operai, e sono appunto gli organi esecutivi solleciti e decentrati della mobilitazione industriale. Essi applicano le direttive emanate dai poteri centrali, adattandole alle condizioni locali com'è necessario in un paese come il nostro, ove le condizioni locali di regioni lontane sono tanto diverse, che la giustizia sta non già nell'uniformità assoluta o formale, ma bensì nell'uniformità relativa o reale.

I Comitati regionali sbrigano e conservano le pratiche, che in tal modo non si affollano a Roma, cosicchè il Comitato centrale non ha che un ufficio ridotto, per le poche pratiche di maggior rilievo, pei pareri e pei giudizi di sua competenza.

Il capo secondo precisa esattamente le attribuzioni ed il funzionamento dei Comitati, e delinea un sano decentramento, che - è lecito sperarlo - si mostrerà in pratica veramente efficace.

Tale funzionamento risulta chiaro e non ha bisogno d'illustrazioni.

Sopra un solo punto voglio insistere, e cioè nel concetto chiaramente espresso dagli articoli 4 e 23, che i Comitati regionali col loro diritto di ispezione e di richieder notizie, non devono mai, nè in alcun modo intralciare il libero funzionamento degli stabilimenti.

Mai come ora gli industriali ebbero bisogno di tutta la loro libertà pel sollecito svolgimento delle iniziative e dei programmi lavorativi, e per ottenere il massimo rendimento dai loro stabilimenti. Gli industriali e gli stabilimenti non devono dunque mai distrarsi dalle loro funzioni direttive, amministrative e tecniche per futilità formali o burocratiche.

L'art. 23 esprime chiaramente questo concetto fondamentale, che i Comitati regionali terranno sempre presente, pensando che se intralciassero le iniziative maggiori o minori, singole o collettive degli industriali, compirebbero opera dannosa e diametralmente opposta al loro compito.

***

Il capo terzo che si occupa degli stabilimenii ausiliari, non richiede alcuna illustrazione.

Esso lascia al Governo ampia facoltà di mobilitare, in tutto o in parte, gli stabilimenti che riterrà opportuno di dichiarare ausiliari.

Esso disciplina altresì la procedura, onde tali stabilimenti passino sotto il controllo dei Comitati regionali e dell'autorità militare, senza scosse, senza urti, senza alcuna interruzione nel funzionamento amministrativo e tecnico, concetto questo che fu già svolto precedentemente.

Sul capo quarto che si occupa del trattamento del personale reputo opportune le seguenti brevi osservazioni.

Militarizzando il personale bisognava assicurargli un equo trattamento, salvaguardarlo da eventuale sfruttamento e permettergli di far valere le sue giuste ragioni, nell'interesse stesso della produzione, Poichè ove il personale è scontento, anche la militarizzazione perde efficacia, e non basta ad aumentare la produzione.

D'altra parte bisognava escludere assolutamente la possibilità di interrompere il lavoro degli stabilimenti.

La questione fu risolta concedendo alle maestranze, come pure per conto loro agli industriali, di ricorrere ai Comitati regionali che fungono da amichevoli compositori. Mancando l'accordo i Comitati emettono ordinanze provvisoriamente esecutive, salvo il ricorso al Comitato centrale, che decide inappellabilmente com' è chiaramente disciplinato dagli articoli 7 e 10.

Uno dei più gravi inconvenienti sin qui lamentati sta nel passaggio continuo del personale da uno stabilimento ad un altro, in cerca di maggior guadagno, spesso invitato dagli stessi industriali, che si fanno così una dannosa concorrenza nella mano d'opera, provocando continue interruzioni di lavoro. L'inconveniente è completamente eliminato dall'art. 20 che proibisce tali passaggi, a meno che non abbiano una giusta ragione e siano approvati dai Comitati regionali. L'articolo disciplina anche il passaggio del personale fra stabilimenti di regioni diverse.

L'art. 24 regola la questione dei contratti di lavoro in corso. Evidentemente, non è questo il momento d'intavolare trattative, che sono sempre lunghe, laboriose ed anche pericolose, per nuovi contratti di lavoro, epperò è stabilito che i contratti in corso s'intendano prorogati sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, salvo le modificazioni e le migliorie, che saranno regolarmente richieste dal personale, ed approvate dai Comitati regionali e centrale.

Il trattamento degli operai militari è disciplinato dall'art. 25, con criterio largo ed uniforme, lasciando a questi operai tutto il cottimo in più delle competenze militari normali, lochè sarà stimolo ad aumentare la produzione.

***

Il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, prevede anche la requisizione delle prestazioni e degli stabilimenti; ma non ho voluto disciplinarla, perchè sono convinto che non si arriverà mai a questo estremo.

La requisizione avverrebbe quando gli industriali si rifiutassero di fare e produrre di buona voglia quanto fosse loro richiesto dal Governo. Allora coi poteri conferitigli dal citato R. decreto, il Governo assumerebbe l'amministrazione e la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento, sostituendosi all'industriale.

Ora non c'è da illudersi.

Per necessità di leggi contabili, e per inevitabili congegni burocratici, il Governo è fatalmente un industriale più lento, e forse anche meno efficace dei privati, cosicchè nelle sue mani la produzione invece d'aumentare, probabilmente diminuirebbe e sarebbe più costosa. Si conseguirebbe così, almeno in un primo periodo, un risultato diametralmente opposto al desiderato. Per questi motivi, e certo del patriottismo degli industriali e degli operai, non ho disciplinato le requisizioni, nè le imposizioni d'opera da parte del Governo. Ove occorresse si potrà farlo rapidamente.

***

Infine ho considerato se l'organismo proposto di mobilitazione industriale dovesse servire solo per la guerra, o se non dovesse invece agire cumulativamente tanto per la guerra quanto per la marina. La conclusione non poteva essere dubbia essendo evidente la necessità, o per lo meno la grande opportunità, di un'azione unica e coordinata, come quella che meglio raggiunge lo scopo unico, di provvedere armi e munizioni ed altri materiali durante la guerra.

Sarebbe, invero, assurdo pensare che vi sia una mobilitazione per l'esercito ed un'altra per la marina, perchè gli stabilimenti ausiliari dell'esercito saranno quasi sempre i medesimi della marina; le maestranze, gli operai, le attitudini di lavoro richieste essendo in entrambi i casi le stesse. E se oggi uno stabilimento lavora solo per un Ministero, è possibile che domani in un migliore coordinamento lavori anche per l'altro. Se verrà momento, e non si può escluderlo, ed è bene premunirsi, in cui la guerra richiegga contemporaneamente un grande consumo d'armi e di munizioni tanto per l'esercito quanto per la marina, non v'è chi non vegga quanto sarebbe utile l'unità della mobilitazione industriale. Dire che si coordinerebbero gli sforzi della guerra da un lato, e della marina dall'altro, non basta. Ci vuole qualcosa di più e di meglio: ci vuole l'azione unica, diretta da un centro unico, applicata dai medesimi organi esecutivi.

Ecco perchè ho ritenuto molto opportuno che l'organismo di mobilitazione industriale serva tanto alla guerra, quanto alla marina. Ecco perchè, così nel Comitato centrale, come nei Comitati regionali, fu data alla marina una giusta rappresentanza. Certo vi predomina alquanto la rappresentanza dell'esercito, ma ciò deriva dalla stessa natura della guerra, che richiede rifornimenti assai maggiori

per l'esercito che per la marina. Ed è naturale che a capo del Comitato centrale vi sia il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, il nuovo membro del Governo creato apposta per la mobilitazione in parola, intesa nel senso più lato.

Del resto, già nei suoi atti precedenti il Governo s'è mostrato convinto dell'unicità dell'azione, perchè tanto il Comitato supremo per le armi e munizioni, quanto il R. decreto di mobilitazione 26 giugno 1915, n. 993, furono creati per la mobilitazione cumulativa, ossia tanto per la guerra quanto per la marina, e non si vedrebbe davvero perchè il decreto dovesse applicarsi in un modo e con un organismo dalla guerra, ed in altro modo e con altro organismo dalla marina. Ciò sarebbe non soltanto illogico, ma anche dannoso, perchè - diciamo la verità - potrebbe generare fra i due organismi dei conflitti, che per quanto derivati dal desiderio patriottico di giovare ognuno alla propria causa, si tradurrebbero ciò nonostante in ritardi, danni e minore efficienza del risultato complessivo.

Così se i Comitati regionali servissero soltanto al Ministero della guerra, e controllassero e regolassero la produzione degli stabilimenti ausiliari nel suo solo interesse, in quale situazione si troverebbe la marina? Come potrebbe essa agire fra i Comitati regionali e gli stabilimenti sottoposti? La marina si troverebbe evidentemente in una condizione d'inferiorità, assolutamente inammissibile e gravida d'inconvenienti.

Dopo tutto ciò non credo necessario di spendere altre parole, per dimostrare la necessità, od almeno la grande opportunità dell'azione unica propugnata.

***

Tale è l'organismo che ho l'onore di proporre. Oltre ad essere decentrato e sollecito, esso è per la sua stessa struttura completamente e continuamente dominato dal Governo, condizione questa indispensabile perchè il Governo, unico responsabile di fronte al paese ed alla storia, non può, nè potendo vorrebbe, delegare ad altri, in tutto o in parte, i poteri conferiti dal R. decreto suindicato.

Illustrati così i concetti fondamentali della mobilitazione industriale che ho l'onore di proporre, concludo affermando come assai più che sul regolamento, io confidi sul patriottismo degli industriali e degli operai. Non illudiamoci; nelle circostanze attuali, decreti e regolamenti, anche i migliori, non sono che strumenti rozzi ed inefficaci ove non li vivifichi la fiamma del dovere. Lo sforzo coordinato e fecondo necessario al paese in questo momento storico, non può derivare dai loro aridi articoli, ma può e deve sgorgare soltanto da quell'alto sentimento patriottico che sovrasta ormai ogni pensiero ed ogni azione affinchè sia affermata nel mondo la maggiore grandezza della nostra sacra patria.

Il ministro
ZUPELLI.

Il numero 1277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Riconosciuta l'opportunità di coordinare e disciplinare quanto si riferisce alla mobilitazione industriale;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata;

Sentito il parere del Comitato supremo per le armi e munizioni, istituito con il R. decreto n. 1065 del 9 luglio 1915;

Su proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli per la marina e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la mobilitazione industriale che sarà firmato d'ordine Nostro dai ministri della guerra e della marina e del tesoro e andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia conservato nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI — VIALE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Regolamento per la mobilitazione industriale in applicazione al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993 (1)

CAPO I.
Organismo.

Art. 1.

Sono costituiti per tutta Italia:

a) Sette Comitati regionali di mobilitazione industriale e precisamente:

uno pel Piemonte con sede a Torino;
uno per la Lombardia con sede a Milano;
uno per la Liguria con sede a Genova;
uno pel Veneto e per l'Emilia con sede a Bologna;
uno per l'Italia centrale e la Sardegna con sede a Roma;
uno per l'Italia meridionale con sede a Napoli;
uno per la Sicilia con sede a Palermo;

b) un Comitato centrale di mobilitazione industriale con sede a Roma.

Art. 2.

I Comitati regionali sono composti da sette membri e precisamente da:

un ufficiale generale o superiore del R. esercito o della R. marina — presidente;
due membri civili di particolare competenza in materia;
due membri scelti fra gli industriali;
due membri scelti fra gli operai;

nominati tutti dal ministro della guerra, di concerto coi ministri dell'interno, della marina e del tesoro.

I quattro rappresentanti degli industriali e degli operai hanno voto semplicemente consultivo.

I Comitati hanno sede presso i comandi di corpo d'armata, sono autonomi, e dispongono d'un ufficiale segretario e del personale occorrente.

Art. 3.

Il Comitato centrale è composto da nove membri e precisamente da:

il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni — presidente;

(1) Vedasi circolare n. 554 del Giornale militare ufficiale del corrente anno.

un ufficiale generale del R. esercito;
un ufficiale ammiraglio o generale della R. marina;
un consigliere di Stato;
un funzionario del Ministero del tesoro;
quattro persone estranee all'amministrazione, di speciale competenza in materia;
nominati tutti con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno, della guerra, della marina e del tesoro.

Il Comitato centrale ha sede presso il Ministero della guerra e disporrà di un ufficio permanente di segreteria.

CAPO II.

Funzionamento

Art. 4.

I Comitati regionali hanno funzioni informative e consultive rispetto ai Ministeri competenti, e funzioni deliberative ed esecutive rispetto agli stabilimenti privati mobilitati. Tali stabilimenti saranno denominati: Stabilimenti ausiliari.

I Comitati regionali corrispondono direttamente col Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni) e col Ministero della marina (Direzione generale d'artiglieria ed armamenti) e li tengono continuamente informati sull'andamento disciplinare e tecnico o sulla produzione degli stabilimenti. Essi fanno ai Ministeri tutte le proposte suggerite dall'esatta conoscenza delle condizioni locali, atte a migliorare e ad aumentare la produzione.

Per gli stabilimenti ausiliari, i Comitati regionari sono organi deliberativi ed esecutivi per l'applicazione del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, e del presente regolamento, nonchè per l'esecuzione di tutte le ulteriori disposizioni che saranno loro impartite dai Ministeri. Essi esercitano sugli stabilimenti ausiliari un'ispezione disciplinare e tecnica ed hanno diritto di richiedere ed ottenere tutte le informazioni che riterranno opportune, beninteso senza intralciare in alcun modo il libero e retto funzionamento degli stabilimenti stessi.

Art. 5.

I Comitati regionali agevoleranno efficacemente i rapporti tra gli stabilimenti ed i servizi militari da un lato, e gli stabilimenti ausiliari dall'altro, affinchè l'opera cumulativa riesca viepiù feconda per la produzione e l'approvvigionamento dei materiali da guerra.

Art. 6.

Tutte le controversie disciplinari ed economiche che potessero sorgere tra industriali e maestranze, saranno deferite immediatamente al Comitato regionale, che ha diritto di richiedere i libri-paga. Con la massima sollecitudine e con discussione esclusivamente orale il Comitato tenterà un amichevole componimento, che - se raggiunto - sarà verbalizzato, sottoscritto dalle parti, e comunicato al Ministero della guerra.

Ove il componimento non riesca, il Comitato deciderà subito la questione, con ordinanza, da notificarsi alle parti a mezzo dei Reali carabinieri entro quattro giorni dalla data della medesima.

Contro tale ordinanza è ammesso unicamente il ricorso al Comitato centrale (pel tramite del Comitato regionale) nel termine di cinque giorni dall'avvenuta notificazione.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva ed il ricorso non ne sospende l'esecuzione. Mancando il ricorso, essa diventa definitiva e viene comunicata al Ministero della guerra.

Art. 7.

Per le ordinanze, le deliberazioni ed i pareri da emettere, il Comitato regionale funzionerà collegialmente. Per gli atti di ordinaria amministrazione funzionerà come ufficio, senza l'intervento dei membri consulenti.

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti; nel caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Art. 8.

I ministri della guerra, della marina e del tesoro potranno deferire al Comitato centrale, per esame e parere, tutti gli studi, le questioni e le proposte relative alla mobilitazione industriale, nonchè tutte le proposte provenienti dai Comitati regionali, tendenti a migliorare ed aumentare la produzione degli stabilimenti ausiliari.

Il Comitato centrale è convocato dal presidente. In assenza di questo, le sedute sono presiedute dall'ufficiale generale o ammiraglio più anziano. Esse non sono valide senza l'intervento di almeno cinque membri. I pareri saranno emessi a maggioranza assoluta di voti e verranno comunicati per iscritto ai Ministeri, con accenno alle idee della minoranza.

Art. 9.

Indipendentemente dai sopraluoghi che il Comitato centrale crederà di fare per suo conto a mezzo dei propri membri, sarà cura dei Ministeri della guerra e della marina di tenere il Comitato centrale al corrente dell'andamento della mobilitazione industriale, onde esso possa in ogni momento emettere il proprio parere con piena cognizione della situazione di fatto.

Art. 10.

Sulle controversie fra industriali e maestranze che gli vengono sottoposte a termine dell'art. 6 del presente regolamento, il Comitato centrale delibera immediatamente, con giudizio che è insindacabile, salvo il disposto dell'art. 11.

Il presidente potrà, di volta in volta, incaricare due o più membri di recarsi in posto per un sopraluogo e per una ulteriore istruzione. Questi membri riferiranno concisamente per iscritto al Comitato centrale, il quale, col loro intervento, emetterà sollecitamente il suo giudizio.

Il Comitato centrale potrà venir richiesto di parere anche sulle controversie fra industriali e Ministeri, per le quali a norma dell'art. 10 del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, decide un Collegio di tre arbitri.

Art. 11.

Il Ministero della guerra, sentiti gli altri Ministeri competenti, avrà sempre facoltà d'annullare i provvedimenti collegiali dei Comitati regionali, e del Comitato centrale, che a suo giudizio siano contrari alle leggi, ai regolamenti ed all'ordine pubblico.

CAPO III.

Stabilimenti ausiliari

Art. 12.

Il ministro della guerra, di concerto con quelli della marina e del tesoro, dichiarerà, con proprio decreto, gli stabilimenti dell'industria privata che devono diventare ausiliari, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, numero 993.

Art. 13.

Possono essere dichiarati ausiliari stabilimenti o reparti di essi, appartenenti all'industria privata che producono materiali necessari per i rifornimenti della guerra e della marina.

Possono inoltre dichiararsi ausiliari stabilimenti che, pur non producendo attualmente materiali necessari ai rifornimenti delle Amministrazioni militari, siano forniti d'impianti e macchinari che, nello stato attuale od in seguito a trasformazione, possono essere adibiti alla produzione dei materiali medesimi.

Art. 14.

Nel decreto Ministeriale sarà indicato il nome della ditta proprietaria, la denominazione ed ubicazione dello stabilimento, ed eventualmente l'indicazione della parte di esso che si intende dichiarare ausiliaria.

Art. 15.

Tutto il personale addetto agli stabilimenti, oppure ai reparti, dichiarati ausiliari, sarà soggetto alla giurisdizione militare a termini dell'art. 8 del R. decreto precitato.

Art. 16.

Il provvedimento di cui ai precedenti articoli sarà notificato per estratto al proprietario o dirigente di ciascuno stabilimento od a chi ne faccia le veci, a mezzo dell'arma dei RR. carabinieri, ed avrà effetto immediato.

All'atto di ciascuna notificazione, il funzionario procedente redigerà verbale dell'avvenuta intimazione, in duplice copia, una delle quali verrà rilasciata all'interessato, e l'altra verrà trasmessa al Comitato regionale.

Art. 17.

A cura del proprietario o dirigente dello stabilimento il provvedimento verrà subito comunicato al personale dipendente, mediante affissione, nei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, che conterrà l'integrale trascrizione dell'art. 15 del presente regolamento e dell'art. 8 del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 18.

Dei decreti sarà data al più presto comunicazione al Ministero dell'interno ed ai comandi di corpo d'armata territoriali interessati, per le opportune comunicazioni alle rispettive autorità dipendenti.

Art. 19.

Immediatamente dopo la notifica di cui ai precedenti articoli, il funzionario procedente si farà comunicare l'elenco nominativo in duplice copia di tutti gli addetti allo stabilimento, ivi compresi i dirigenti e gli operai avventizi, con indicazione:

a) delle generalità complete, e delle loro qualifiche e specialità professionali;

b) delle retribuzioni alle maestranze, desunte dai fogli-paga;

c) del luogo di loro residenza o domicilio;

d) della classe e categoria di leva e del corpo o distretto al quale appartengono, se soggetti ad obblighi militari.

Tali elenchi verranno sottoscritti ed attestati conformi a verità dai dirigenti di ciascuno stabilimento o da coloro che ne terranno le veci, i quali, in caso di rifiuto, reticenza o falsità, sono soggetti alle sanzioni penali comminate dall'art. 4 del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Gli elenchi medesimi saranno senza indugio trasmessi al Comitato regionale competente. Le eventuali varianti agli elenchi suddetti verranno comunicate quindicinalmente pel loro pronto aggiornamento.

Capo IV.

Trattamento del personale

—

Art. 20.

Le dimissioni, i licenziamenti, ed i passaggi del personale fra l'uno e l'altro stabilimento ausiliario, non potranno avere luogo se non dietro autorizzazione scritta del Comitato regionale che deciderà in merito inappellabilmente.

Il passaggio di personale fra stabilimenti di regioni diversi non potrà avvenire che previo accordo dei due Comitati regionali competenti. Mancando l'accordo decide il Comitato centrale.

Art. 21.

Il comando di corpo d'armata, quando le esigenze del servizio lo reclamassero, potrà richiedere operai da qualsiasi stabilimento ausiliario, valendosi, ove occorresse, della facoltà di requisizione regolata dal R. decreto 22 aprile 1915, n. 506.

Art. 22.

I comandi delle divisioni territoriali designeranno fra i reparti dipendenti comandati da ufficiali, quelli che dovranno esercitare la sorveglianza disciplinare sul personale militarizzato di ciascun stabilimento ausiliario. In difetto, tale sorveglianza potrà essere delegata dal comando della locale stazione dei RR. carabinieri.

Qualora fra il personale vi siano dei militari di grado superiore al comandante del reparto, o della stazione dei RR. carabinieri, la sorveglianza disciplinare è riservata al comando del presidio o, se necessario, al comando della divisione.

Art. 23.

Il decreto che dichiara ausiliario uno stabilimento ne lascia completamente immutato lo stato amministrativo, tecnico e lavorativo, come lascia completamente immutate le retribuzioni a tutto il personale. Il passaggio al nuovo stato non porta nessuna variazione al funzionamento dello stabilimento, salvo l'obbligo di sottoporsi alle disposizioni del decreto 26 giugno 1915, n. 993, e del presente regolamento.

Entro 10 giorni dalla notificazione del decreto di cui sopra, lo stabilimento dovrà rimettere al Comitato regionale il regolamento interno, indicare le ore di lavoro, i turni di riposo, e dare tutte le notizie che il Comitato riterrà necessarie, per giudicare il funzionamento e la potenzialità dello stabilimento medesimo.

Art. 24.

I contratti di lavoro in corso fra industriali e maestranze, qualunque sia la loro scadenza, s'intendono prorogati fino a tre mesi dopo la fine della guerra, salvo le eventuali eccezioni e modificazioni che si riterranno opportune e che saranno fissate d'accordo coi Comitati regionali a norma del presente regolamento.

Art. 25.

Onde aumentare la produzione degli stabilimenti ausiliari, i Comitati regionali proporranno ai Ministeri tutti i provvedimenti opportuni per assegnare a quegli stabilimenti anche operai che si trovassero in servizio sotto le armi.

Nei limiti del possibile tali militari saranno temporaneamente esonerati dal servizio effettivo sotto le armi, a sensi del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Agli operai pei quali non è possibile l'esonerazione temporanea e che perciò rimangono in servizio militare effettivo, competerà lo stesso trattamento degli uomini di truppa addetti agli stabilimenti militari. Essi saranno aggregati, agli effetti disciplinari ed amministrativi, ad un reparto di truppa, od, in mancanza, ad una stazione di RR. carabinieri.

Gli stabilimenti industriali ausiliari retribuiranno questi operai nella stessa misura degli operai civili a seconda della loro professione e capacità, e cioè coll'insieme della paga, del cottimo e delle competenze accessorie. La paga sarà versata al Governo ed il cottimo e le competenze accessorie saranno pagate all'operaio.

Art. 26.

Quindicinalmente gli stabilimenti trasmetteranno ai comandi di reparto presso i quali i militari di truppa sono aggregati, una dimostrazione delle ore di servizio effettivo prestate, onde pagar loro le mercedi di picchetto prescritte dai regolamenti militari.

La paga degli operai che a norma dell'articolo precedente spetta al Governo, sarà versata quindicinalmente dagli stabilimenti in tesoreria, secondo le norme che saranno impartite dai Ministeri competenti.

CAPO V.

Disposizioni amministrative

—

Art. 27.

Ai membri dei Comitati regionali, compreso il segretario, spetta nei giorni di riunione plenaria un'indennità giornaliera di L. 15.

Nei giorni di viaggio per motivi di servizio spetta loro il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e l'indennità giornaliera.

L'indennità giornaliera è cumulabile con le altre indennità eventuali, ad eccezione della normale indennità di trasferte che rimane assorbita.

Art. 28.

Ai membri del Comitato centrale (quando non siano membri del Governo) ed al segretario, spetta nei giorni di riunione del Comitato, in seduta plenaria o parziale, una indennità giornaliera di L. 10. Nei giorni di viaggio per motivi di servizio, spetta loro il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, e la stessa indennità giornaliera, regolata anch'essa secondo l'ultimo comma dell'art. 27.

Art. 29.

Per il conteggio delle spese, si seguiranno le norme amministrative vigenti per i corpi del R. Esercito, adoperando gli stessi documenti contabili.

La contabilità delle spese sarà tenuta da un corpo designato dal Ministero della guerra, residente nel luogo del Comitato regionale. Il corpo potrà corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione al presidente del Comitato regionale, liquidandola in seguito con i titoli giustificativi quietanzati.

I comandi dei corpi contabilizzeranno le spese sui rendiconti modello 80-R. A. che trasmetteranno trimestralmente al Ministero della guerra.

Art. 30.

Le spese per il funzionamento dei Comitati saranno per due terzi a carico del bilancio della guerra, e per un terzo a carico di quello della marina.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
I ministri
ZUPELLI — VIALE — CARCANO.

Il numero 1276 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al R. Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vaccinazione anticolerica è obbligatoria nell'esercito e nell'armata, con le modalità da stabilirsi in apposite istruzioni rispettivamente dai ministri della guerra e della marina, d'accordo con quello dell'interno.

Può essere dichiarata obbligatoria, con ordinanza del ministro dell'interno, per determinate categorie o gruppi di persone nella popolazione civile.

Art. 2.

Sarà adoperato il vaccino preparato dal laboratorio batteriologico della Direzione generale della sanità pubblica o da altri Istituti all'uopo legalmente autorizzati.

Art. 3.

L'onere della spesa graverà pei militari sulle amministrazioni cui appartengono i corpi da vaccinare e per la popolazione civile a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza dell'8 agosto 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arsiero (Vicenza).*

ALTEZZA!

In seguito a scissure e divergenze manifestatesi in seno al Consiglio comunale di Arsiero, due terzi di consiglieri si sono dimessi e si dovrebbero indire le elezioni generali per la ricostituzione del Consiglio.

Nelle condizioni attuali, trovandosi gran parte degli elettori sotto le armi ed appartenendo il Comune ad una Provincia che è compresa nella zona di guerra, non è possibile convocare i comizi elettorali, ed è perciò necessario, giusta anche il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 24 luglio 1915, provvedere con lo scioglimento del Consiglio comunale alla nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arsiero, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Vittorio Savini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma addì 8 agosto 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con decreto Luogotenenziale del 1° luglio 1915:

Cetta cav. uff. avv. Emilio, capo sezione amministrativo di 2ª classe, promosso alla 1ª classe, dal 1° luglio 1915.
Veca dott. cav. Salvatore, primo segretario 2ª id., id. id. id.
De Luca dott. cav. Arnolfo, id. 2ª id., id. id. id.
Martinelli dott. cav. Gustavo, id. 2ª id., id id. id.
Pidone dott. Francesco, segretario 2ª id., id. id. id.
Da Biase dott. Corrado, id. 2ª id., id. id. id.
Borrelli dott. Giuseppe, id. 2ª id., id. id id.
Ascenzi dott. Gustavo, id. 3ª id., id. 2ª id.
Curti dott. Carlo, id. 3ª id., id. id. id.
Frasca dott. Carlo, id. 3ª id., id. 2ª id.
Poma dott. Giuseppe, id. 4ª id., id. 3ª id.
Vivari dott. Giuseppe, id. 4ª id., id. id. id.
Scagnetti dott. Giulio, id. 4ª id., id. id. id
Tommasoni cav. Amedeo, primo ragioniere di 2ª classe, id. 1ª id.
Tomassini Attilio, id. 2ª id., id. 1ª id.
Robotti dott. Domenico, id. 3ª id., id. 2ª id.
De Baggis Ugo, id. 4ª id., id. 3ª id.
Vacca cav. Lelio, id. 2ª id., id. 1ª id.

Ragionieri geometri del genio.

Con decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1915:

Fettarappa Giuseppe, ragioniere geometra di 1ª classe, con la denominazione di ragioniere geometra principale, in aspettativa per infermità comprovata, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 16 maggio 1915.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con decreto Luogotenenziale del 22 luglio 1915:

Buonanno Giovanni, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1915, con l'assegno annuo di L. 1050.

Promozioni straordinarie per merito di guerra.

Con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1915:

Nicotra Salvatore, capitano promosso maggiore.
Salvadori Alfredo, sottotenente id. tenente.
Delodi Mario, sottotenente di complemento nominato sottotenente in servizio attivo permanente.
Ferrucci Adalgiso, id. id., id. id. id.
Grella Ilo, id. id., id. id. id.
Schiavone Emilio, id. id., id. id. id.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 3 gennaio 1915:

Maccaferri cav. Giulio, tenente colonnello in aspettativa per infermità, collocato a riposo per informità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 29 luglio 1915:

Vialardi nob. dei conti di Verone cav. Vittorio, tenente colonnello, sono annullati i RR. decreti 2 luglio 1914 e 16 aprile 1914, riguardanti, rispettivamente, la promozione a tenente colonnello ed il trasferimento nel corpo di stato maggiore.
Vialardi nob. dei conti di Verone cav. Vittorio, maggiore di cavalleria, trasferito nel corpo di stato maggiore, dal 31 dicembre 1913.
Vialardi nob. dei conti di Verone cav. Vittorio, maggiore di stato maggiore, promosso tenente colonnello nel corpo stesso.

Arma dei carabinieri Reali.

Con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1915:

I seguenti ufficiali nell'arma dei carabinieri Reali, sono promossi al grado superiore:
Primi capitani promossi maggiori:
Guillet cav. Alfredo — Leoni cav. Camillo.
Tenenti promossi capitani:
Mattea cav. Guido — Serra Pompeo — Mezzetti Alessandro — Gervasutti Giovanni — Chianca Otantonio.
Baio Giuseppe, maresciallo d'alloggio, nominato sottotenente in servizio attivo permanente.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 31 dicembre 1914:

Speck cav. Davide, colonnello, revocato il R. decreto 25 gennaio 1914, col quale venne collocato a riposo, ed inscritto nella riserva.
Clivio cav. Luigi, id. — Pontoglio nob. cav. Leonida, id., collocati a riposo dal 1° gennaio 1915, ed inscritti nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1915:

Tucci Francesco, tenente in aspettativa per infermità temporenee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 19 agosto 1915.
Guidi Mario, sottotenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Arma d' artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 31 dicembre 1914:

Romano cav. Claudio, colonnello, revocato il R. decreto 25 gennaio 1914, col quale venne collocato a riposo, ed inscritto nella riserva. Collocato a riposo dal 1° gennaio 1915, ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1915:

Scarano cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 27 agosto 1915.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	83.22
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	82.62 1/2
Rendita 3,00 % lordo	58.—
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	98 06
Buoni del tesoro quinquennali. 1913	96.24
Buoni del tesoro quinquennali. 1914	95.35
Prestito Nazionale 4 1/2 % (più interessi)	93 05
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	95.—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	284.44
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	300.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	445.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	460.—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	333.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	298.—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	299.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	500.—
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	445.—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	294.50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	82.12
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	452.84
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	461.35
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	452.22
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	432.84
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	472.—
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	428.—
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	470.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	478.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	458.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	435.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1/2 0/0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	682982	1424 50	De Lachenal Alessandro di Luigi, domiciliato in Torino	De Lachenal Alessandro di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre* dom. a Torino
»	673178	70 —	Saglietto *Maria* di Leonardo, moglie di Bruno Maurizio, domiciliata a Porto Maurizio	Saglietto *Concetta vulgo Maria*, di Leonardo, moglie, ecc. come contro
»	548988	42 —	Crosa Maria e *Clara* di *Stefano*, minorenni, sotto la patria potestà del padre domiciliate in Bolzaneto (Genova); con usufrutto vitalizio a Crosa Giuseppe e *Stefano* fu Stefano	Crosa Maria e *Agnese - Chiara* di *Giovanni, vulgo Stefano*, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio, a Crosa Giuseppe e *Giovanni detto Stefano*, fu Stefano

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 agosto 1915.

E. n. 6). *Il direttore generale* GARBAZZI.

Direzione Generale del Tesoro

In conformità di quanto dispone l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi, e sull'istanza di Nessi Ida fu Antonio, vedova Cameroni:

SI NOTIFICA

che nei buoni del tesoro quinquennali:

n. 48, dell'importo di L. 25.000, emissione 1913, rilasciato il 10 ottobre 1913 a favore di Cameroni Antonio fu Arnolfo, minore rappresentato dalla madre Nessi Ida fu Luigi, vedova Cameroni Arnolfo;

n. 49, dell'importo di L. 25.000, emissione 1913, rilasciato il 10 ottobre 1913 a favore di Cameroni Alessandro fu Arnolfo, minore rappresentato dalla madre Nessi Ida fu Luigi, vedova Cameroni Arnolfo;

n. 50, dell'importo di L. 6000, emissione 1913, rilasciato il 10 ottobre 1913 a favore di Luigi, Andrea, Arnolfo, Antonio ed Alessandro fratelli Cameroni fu Arnolfo (questi ultimi due minori rappresentati dalla madre Nessi Ida fu Luigi, vedova Cameroni Arnolfo) con annotazione che sul capitale rappresentato dal buono stesso, è sostituito il vincolo di usufrutto vitalizio a favore della madre Nessi Ida, vedova Cameroni Arnolfo.

La paternità della menzionata Nessi Ida doveva risultare fu Antonio anzichè fu Luigi, giusta quanto rilevasi dall'atto giudiziale di notorietà eretto il 28 luglio 1915 nanti la pretura del 1° mandamento di Como, prodotto a questo ufficio in copia conforme a corredo dell'istanza di rettifica.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei buoni su descritti numeri 48, 49, 50, ed alla emissione, in loro vece, di altri equivalenti, con la richiesta rettifica d'intestazione.

Roma, 17 agosto 1915.

Il direttore generale BROFFERIO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 28 agosto 1915, in L. 113,25.

MINISTERO DEL TESORO E MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915 accertata il giorno 27 agosto 1915 da valere per il giorno 28 agosto 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	109.02	109.50
Londra	30 04	30.16
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	119.31	119.87
New York	6.46	6.52
Buenos Ayres	2.62	2.66
Cambio dell'oro	112.94	113.56

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 28 agosto 1915:

Franchi	109.26
Lire sterline	30.10
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	119.59
Dollari	6.49
Pesos carta	2.64
Lire oro	113 25

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 27 agosto 1915 — (Bollettino n. 93):

Nuove ardite operazioni si svolsero, nella giornata del 25, sulle impervie vette del massiccio dell'Adamello. Mentre le nostre truppe avanzavano dimostrativamente sul pianoro del Tonale e sul rovescio del Monticello, riparti da montagna, attraversata l'ampia Vedetta di Pisgana, assalivano le posizioni di Passo di Lagoscuro (2968 metri) e di Corno Bedole (3009 metri) fortemente tenute dall'avversario. Questi oppose accanita resistenza, ma fu infine scacciato ed inseguito: i nostri occuparono saldamente le vette.

La sera del giorno stesso, col favore del plenilunio, nostri idrovolanti lanciarono bombe sul gruppo fortificato di Riva, e, sfuggendo ai tiri delle batterie antiaeree nemiche, ritornarono incolumi nelle linee.

In Val Sugana, l'artiglieria avversaria bombardò Borgo, nonostante che le nostre truppe nella recente vittoriosa avanzata avessero di proposito evitato di occupare quella popolosa località tenendosi sui monti circostanti.

Nell'Alto Cordevole, il duello delle artiglierie si inasprisce. Quella nemica si accanì ancora contro l'ospedale civile di Pieve di Livinallongo producendovi nuove grandi rovine. Le nostre batterie bombardarono allora Arabba e Cherz, ove erano visibili intensi movimenti di truppe e di autocarri ed era anche segnalata la presenza di artiglieria. Arabba fu presto in preda alle fiamme.

Sul Carso, ieri il nemico, accortosi che le nostre truppe si erano impadronite di un boschetto attiguo alla strada di Sdraussina e San Martino, apriva contro di esso intenso fuoco di artiglieria, indi lanciava le truppe all'assalto. Seguì una violenta mischia, chiusasi con la fuga dell'avversario, mentre i nostri si afforzavano sulla posizione conquistata.

Cadorna.

Roma, 27. — Ecco il rapporto che il comandante di una divisione operante in Cadore ha inviato al comandante del corpo d'armata relativamente alla barbarica distruzione del paese di Pieve di Livinallongo, ove fu incendiato e demolito l'ospedale ricovero di vecchi e bambini.

Il rapporto non ha bisogno di commenti.

« Al comando del Corpo d'armata.

« Credo doveroso mettere in speciale luce e particolareggiare le circostanze nelle quali da parte del nemico è stato effettuato l'incendio dell'ospedale di Pieve di Livinallongo il 19 corrente.

« Com'è noto, l'occupazione di Pieve e la sistemazione della nostra linea avanzata a nord-ovest di tale località, avvenne nella notte dal 26 al 27 luglio; il paese fu trovato intatto, ma abbandonato dalla popolazione; solo nell'ospedale furono trovati e furono mantenuti: un prete, tre suore, 67 donne, ricoverate, in gran parte vecchie, 10 uomini, quasi tutti vecchi, e 50 bambine.

« L'ospedale è un gran fabbricato che trovasi a sud-est dell'abitato, distante da questo circa 400 metri, ben visibile e nettamente separato e distinto; ad esso fu lasciata la grande bandiera di neutralità che le nostre truppe vi avevano trovato.

« Dal giorno dell'occupazione, questo comando si astenne deliberatamente dal colpire, coi tiri dell'artiglieria, gli abitati della valle del Cordevole, allo scopo preciso di evitare che il nemico, per rappresaglia, dirigesse i propri colpi su Pieve, sebbene fosse a conoscenza che negli abitati di Varda e di Arabba si notavano movimenti di truppa e concentramenti di materiali.

« Ciò nonostante, nel pomeriggio del giorno 18, Pieve, con alcuni precisi colpi di granate incendiarie, venne completamente devastata e bruciata, ad eccezione dell'ospedale.

« Nell'indomani, fu dal nemico aperto e concentrato il fuoco anche sull'ospedale, ed esclusivamente su di esso: una donna ed una bambina furono uccise, due suore ed una donna furono ferite, di cui una suora gravemente.

« È da notare che l'ospedale non era stato assolutamente adibito a scopi militari; solo in esso si era ricoverato il commissario civile, dopo l'incendio di Pieve, più per fare opera di assistenza ai ricoverati che per ragioni di altra indole.

« Dai fatti sopra brevemente esposti risulta dimostrato alla evidenza che il bombardamento dell'ospedale di Pieve è stato un atto di pura e semplice barbarie, scientemente compiuto senza motivazione e giustificazione di sorta a danno degli stessi abitanti che noi avevamo accolti e benevolmente protetti. Per questo lo segnalo in modo particolare alle autorità superiori.

« Essendo così cessate le ragioni che mi consigliavano diversamente, ho fatto dirigere i tiri sui due paesi di Arabba e di Varda che furono danneggiati; in tale occasione si è accertato che quelle località erano centri occupati militarmente.

« *Il tenente generale* ».

Settori esteri.

Nessun fatto nuovo, di eccezionale importanza, è segnalato dai comunicati odierni degli stati maggiori degli eserciti belligeranti nel settore orientale.

Gli austro-tedeschi continuano tuttavia, ma con molta circospezione, a progredire fra il Niemen ed il Bug, e i russi a ritirarsi, come sempre, ordinatamente su posizioni prestabilite, in attesa degli avvenimenti

Dal settore occidentale non si hanno notizie che di bombardamenti e di escursioni di aereoplani, con più o meno successo.

Nella penisola di Gallipoli si combatte sempre, accanitamente, sulle fronti di Anafarta, di Ariburnu e di Sedul Bahr, dove pare che gli anglo-francesi stiano preparando una grande azione, che sperano questa volta risolutiva.

Nel settore caucasico la situazione militare può dirsi stazionaria. I russi hanno intensificato nel mar Nero la caccia alle navi turche cariche di granaglie e di munizioni.

Telegrafano da Londra che gli inglesi hanno riportato il 14 luglio scorso un buon successo contro le forze tedesche operanti a Mbuyini, presso il lago di Vittoria, in Africa.

Informano più particolarmente sulla guerra i seguenti telegrammi comunicati dall'*Agenzia Stefani*:

Basilea, 26. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Sulle fronti di Anafarta, di Ariburnu e di Sedul Bahr il nemico ha fatto un fuoco di artiglieria a volte violento a volte debole, sprecando così grandi quantità di munizioni. Nella notte dal 24 al 25 il fuoco nemico è durato fino all'alba del 25 agosto. Il nemico ha poi tentato con forze poco importanti un attacco contro la nostra ala sinistra.

Sulle altre fronti nessun cambiamento.

Basilea, 26. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

La fortezza di Brest Litowsk è caduta. La Landwehr ungherese del generale Von Arz ha tolto al nemico il villaggio di Kobylany a sud-ovest della fortezza, rompendo la linea esterna e prendendo a rovescio l'opera vicina. La fanteria della Galizia occidentale, della Slesia e della Moravia settentrionale ha preso al tempo stesso un forte al sud della località di Koroshczyn. Le truppe tedesche si sono impadronite di tre opere sulla fronte nord-ovest ed hanno occupato stamane la cittadella verso il ponte della ferrovia.

Durante questo tempo gli alleati hanno respinto il nemico al di là della Lesna e lo hanno respinto nella foresta e nel territorio paludoso a sud-est di Brest Litowsk.

La nostra cavalleria, inseguendo il nemico, da Kowel in direzione nord, ha respinto le retroguardie russe presso Bucin e Wezwa.

Nulla di nuovo nella Galizia orientale.

Basilea, 26. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Teatro orientale - Gruppo degli eserciti del generale Hindenburg. - I combattimenti si sviluppano presso Bausk e Schoenberg, a sud-est di Mitau. Ad est e a sud di Kovno, i combattimenti proseguono il loro corso. Dinanzi ad Olica le nostre truppe si avvicinano alle posizioni avanzate del nemico. Tra Nseyni e Meretz sul Niemen il nemico è stato respinto.

Anche nella foresta ad est di Augustow distaccamenti dell'esercito del generale Eichhorn si avanzano verso est. Più a sud un combattimento si svolge per il possesso del settore di Berezowska.

Le nostre avanguardie hanno raggiunto Bialostok.

L'esercito del generale Gallwitz ha respinto il nemico dal settore di Orranka (a nord e sud-est di Bielsk).

Gruppo degli eserciti del principe Leopoldo di Baviera.

Il nemico, gravemente sconfitto, si è ritirato nell'interno della foresta di Bialowieske e non oppone più resistenza che a sud della foresta nella regione nord-ovest di Kamienic-Litowsk.

Gruppo degli eserciti del generale Mackensen.

Brest Litowsk è caduta. Mentre che ieri nel pomeriggio, dopo un combattimento, il corpo austro-ungarico del generale Von Arz si impadroniva di due forti, il corpo 22° della riserva di Brandeburgo prendeva d'assalto le opere della fronte nord-ovest e penetrava di notte nella posizione principale. Il nemico ha allora abbandonato la piazzaforte. L'inseguimento si svolge su tutta la fronte del gruppo degli eserciti, dalla foresta di Bialowiemske fino ai territori paludosi del Pripet (a sud-ovest di Brest Litowsk).

Teatro occidentale. — A nord di Beausejour, in Champagne, la buca della mina occupata ieri l'altro è stata mantenuta contro gli attacchi francesi. Due squadriglie di velivoli nemici lanciarono ieri bombe sulla valle della Sarre, a monte ed a valle di Sarre Louis; parecchie persone rimasero uccise o ferite. I danni materiali sono insignificanti. Prima della loro partenza le squadriglie nemiche furono attaccate con successo nella loro base di Nancy dai nostri aviatori. I nemici pagarono il loro tentativo con la perdita di quattro apparecchi; uno incendiò e cadde presso il Ballon d'Alsace; il pilota e l'osservatore rimasero uccisi; un altro cadde presso Remilly fra le nostre mani con gli aviatori incolumi; il terzo fu obbligato da un apparecchio tedesco ad atterrare presso Aracourt, a nord di Luneville, proprio dinanzi alle linee francesi e fu distrutto dal tiro della nostra artiglieria; il quarto fu abbattuto dal tiro dei nostri cannoni anti-aerei presso Moivrons a sud di Nomeny, dietro la fronte del nemico.

Parigi, 27. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nel settore a nord di Arras il cannoneggiamento è stato durante la notte meno violento.

È stato molto vivo nella regione di Roye e sull'altipiano tra l'Oise e l'Aisne.

In Champagna, dinanzi ad Auberive-sur-Suippe una ricognizione offensiva tedesca è stata respinta.

In Argonne non sono segnalati che incidenti della lotta di mine, nella quale abbiamo mantenuto il vantaggio.

Nei Vosgi, a sud di Sondernach, abbiamo rettificato la nostra fronte e proseguito attivamente la nostra installazione sulla cresta tra Sondernach e Landersbech impadronendoci di parecchie trincee nemiche.

Un contrattacco nemico è stato completamente respinto.

Durante la giornata del 26 nostri aeroplani hanno bombardato in Woëvre Saint Baussant ed Essey.

In Argonne le stazioni di Ivoiry e Cierges sono state pure bombardate dai nostri apparecchi.

In seguito ad un tentativo di aeroplani tedeschi su Clermont in Argonne, ove le bombe lanciate dagli Aviatik non avevano cagionato nè perdite nè danni, la notte dal 26 al 27 uno dei nostri aeroplani ha lanciato una decina di granate sull'officina di gas asfissianti di Dornack, e la mattina del 27 una squadriglia ha bombardato la stazione ed il trasformatore di Mulheim, nel Granducato di Baden.

Tutti gli aeroplani sono ritornati incolumi.

Parigi, 27. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Su gran numero di punti della fronte, la nostra artiglieria ha diretto contro le posizioni nemiche un cannoneggiamento particolarmente efficace.

Elementi delle trincee tedesche a nord di Arras sono stati sconvolti, un deposito di munizioni distrutto. Fra la Somme e l'Oise gli accantonamenti del nemico sono stati bombardati.

Il nemico ha tirato a lunga distanza sulla città di Compiègne sette proiettili che hanno causato qualche danno materiale; una infermiera delle ambulanze è stata uccisa ed un'altra è rimasta gravemente ferita.

I villaggi di Blenad, di Lez, di Pont à Mousson, di Thann e di Vieux-Thann sono stati violentemente bombardati dai tedeschi. Nella regione di Ammertzviller il nostro fuoco ha determinato parecchi incendi.

Pietrogrado, 27. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso in data 25 corr. dice:

Nella regione del litorale nostri esploratori, traversando il fiume Arkhave, distrussero con granate un blockhaus turco.

Un nostro canotto automobile ed una torpediniera affondarono due velieri carichi.

In direzione di Olty fuoco di fucileria.

Sul resto della fronte situazione immutata.

Londra, 27. — Telegrafano da Nairobi che 8000 nemici furono il 14 luglio respinti a Mbuyini da un corpo di ricognizione partito da Maktau e che inflisse loro perdite considerevoli. La situazione nella regione del lago di Vittoria è stazionaria.

Pietrogrado, 27. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione di Riga nessun cambiamento.

Nella direzione di Baousk e di Brja verso Friedrichstadt il nemico nelle giornate del 25 e del 26 ha continuato una energica offensiva contro le nostre truppe che difendono questa regione. Gli ostinati combattimenti che si impegnarono negli scorsi giorni si svolsero sulle vie verso sud del tronco ferroviario Tauerkaln-Neuhat In direzione di Dvinsk, a nord della ferrovia di Dvinsk-Poneviege le nostre truppe il 26 agosto spinsero i tedeschi sulla fronte Ponedeli-Skopiehki. In direzione di Vilna non si segnala il 25 alcun cambiamento essenziale.

Sul medio Niemen e sulla fronte fra le sorgenti della Bobr e del Nripiati la ritirata delle nostre truppe continua, coperta da combattimenti di retroguardia.

I tentativi più energici dei tedeschi di prendere l'offensiva pronunciati nella notte del 6 e all'indomani nella regione di Bielistok e a nord di questa città sono stati arrestati con successo ed hanno costato grandi perdite al nemico.

Nella regione di Brest abbiamo fatto saltare le fortificazioni e i ponti in conformità agli ordini ricevuti, e le nostre truppe che formavano la guarnigione di queste fortificazioni hanno raggiunto l'esercito di campagna.

In Galizia nessun cambiamento essenziale.

Commercio d'importazione ed esportazione

L'Ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori del commercio internazionale dell'Italia durante il mese di luglio di quest'anno.

L'importazione fu valutata L. 198.257.189 e figura in diminuzione di 59.797.446 di fronte al mese di luglio del 1914.

L'esportazione fu calcolata in L. 142.241.203, e presenta una diminuzione di 42.368.266 di fronte allo stesso mese dell'anno scorso

Un quarto della diminuzione di valore dell'importazione, più di 15 milioni, è dato da manufatti delle industrie tessili (lanerie, seterie e cotonerie) o da prodotti di lusso (pietre preziose, gioielli, mercerie), vengono poi 10.4 milioni in meno di legname, 7.7 di macchine e apparecchi, 5.3 di carbon fossile, 4.2 di pelli conciate, 3.8 di bozzoli, 3.5 di strumenti scientifici, 2 di cavalli, ecc.

Ma a parziale compenso di queste e di altre minori diminuzioni si trovano alcuni aumenti, continuazione di altri già segnalati nel giugno, e tutti favorevoli all'economia nazionale, poichè riguardano materie prime e derrate di consumo; fra queste: cotone greggio 8.1 milioni in più, avena 5.2, pelli crude 4.7, juta greggia 2.9, frumento 2.8, carne fresca 1.6, rame 1.5, ecc.

All'esportazione la differenza in meno è data sempre tutta dai prodotti vietati o comunque soggetti a speciali permessi di esportazione: fra questi, le pelli crude, le farine, le uova, i formaggi, le frutta, il vino, le patate, il riso, la lana, il minerale di piombo, il pollame, ecc.

Come nei mesi precedenti, continuò ad aumentare l'uscita di alcuni manufatti delle industrie tessili: quelli di seta per 5.2 milioni, quelli di cotone per 3.7.

CRONACA ITALIANA

Il servizio postale e telegrafico nella guerra. — S. E. il presidente del Consiglio ha indirizzato la seguente a S. E. il ministro delle poste e telegrafi, Riccio:

Ho preso conoscenza della relazione che l'E. V. ha creduto di fare circa i provvedimenti adottati da codesta onorevole Amministrazione pel servizio telegrafico e telefonico in conseguenza della guerra contro l'Austria.

Da quanto in essa è esposto si rileva che, mentre l'Amministrazione aveva fin dall'inizio della guerra europea saggiamente predisposto opportune misure per assicurare tali importanti servizi nel caso di una nostra entrata in campagna, ha saputo poi con lodevolissima sollecitudine e diligenza attuare tali misure, sia quando l'entrata in campo è sembrata imminente, sia quando si è verificata.

All'enorme lavoro compiuto hanno contribuito tutte le classi dei funzionari e degli impiegati dipendenti da codesto onorevole Ministero, dando prova di grande capacità, di alto spirito di sacrificio e di encomiabile attaccamento al proprio dovere.

Sono perciò veramente lieto di esprimere a V. E. il mio più vivo compiacimento, pregandola di volere rendersi interprete presso tutto il personale di questi miei sinceri sentimenti.

Il presidente del Consiglio
A. SALANDRA.

S. E. Ciuffelli. — L'on. ministro dei lavori pubblici si è recato sulla zona di guerra. L'altrieri giunse a Pieve di Cadore dalla Carnia per il passo della Mauria. Attendevano S. E. Ciuffelli, il deputato Loero e la sua signora, che vollero ospite a colazione il ministro.

Nel pomeriggio S. E. Ciuffelli e l'on. Loero partirono in automobile per un giro nel collegio fino alla linea di combattimento. Scopo della visita del ministro era anche quello di rendersi conto personalmente di alcuni interessi stradali della regione.

Ieri il ministro ripartì per Belluno.

Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa. — La 52ª lista delle oblazioni per la sottoscrizione unica del Comitato romano segna la somma di L. 1,695,657,07.

*** I rappresentanti di diverse categorie fra i lavoratori della « Nettezza urbana » di Roma, hanno deliberato che la somma di 12 mila lire, concessa dall'Amministrazione a titolo di premi per il personale operaio, sia devoluta, metà a beneficio della Croce Rossa e l'altra metà alle famiglie dei richiamati, appartenenti al personale della nettezza urbana.

*** Le telefoniste di Genova, con nobilissimo slancio, hanno spedito ai militari combattenti una grande cassa contenente biancheria, oggetti di vestiario di lana e molte scatole di marmellata, ed hanno inviato libri agli ospedali della città per darli in lettura ai nostri eroici soldati feriti; inoltre esse, alternando il loro diuturno lavoro con le opere di patriottica benemerenza, stanno confezionando berretti e calze di lana per preservare i soldati dal rigore del freddo.

Anche le telefoniste di Milano rispondendo all appello rivolto dalla Croce Rossa a tutte le donne italiane, hanno voluto mettere la loro opera a disposizione della benefica Associazione, con l'approntare oggetti di biancheria e di lana pei nostri soldati feriti o malati.

La patriottica iniziativa delle telefoniste di Genova e Milano, ha suscitato una vera emulazione negli uffici telefonici del Regno, da cui giunge notizia di simili organizzazioni per il medesimo lodevolissimo intento.

Nella diplomazia. — L'ambasciatore d'Italia, marchese Garroni, è partito ieri da Dedeagasch per Genova, sul piroscafo *Tolemaide.*

Profughi e richiamati. — L'altra notte sono giunti da Genova a Roma 400 richiamati alle armi, provenienti dall'America del Nord, che proseguirono per i rispettivi distretti.

Sono pure giunti dalla zona di guerra 270 profughi irredenti.

A tutti, con premura, venne servita un'abbondante refezione.

Le scuole medie. — S. E. il ministro della pubblica istruzione ha diramato una circolare ai RR. provveditori ed ai presidenti delle Giunte di vigilanza degl'Istituti tecnici, informandoli che la riapertura di tutte le scuole medie e normali del Regno e con l'inizio degli esami per la sessione autunnale è fissata per il 1° ottobre prossimo venturo.

La circolare invita a provvedere alle nomine delle Commissioni ed a quanto occorre per l'applicazione delle disposizioni ministeriali.

Notizie sanitarie. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

Si annuncia ufficialmente l'esistenza del colera in varie località della Germania, specialmente nelle regioni orientali; e in Russia, a Riga ed a Pietrogrado.

Prigionieri di guerra. — Ieri sono giunti ad Alessandria, provenienti da Milano, 304 prigionieri austriaci, compresi alcuni ufficiali.

Vennero tradotti in cittadella, senza che avvenisse il menomo incidente.

Personale telefonico — Un comunicato del Ministero delle poste e telegrafi reca:

« Essendo in corso la trasformazione da manuale in automatico

del sistema di esercizio della rete telefonica in varie città d'Italia, il che importerà una riduzione nel personale di commutazione, e poichè presso la Direzione generale dei telefoni sono giacenti moltissime domande di signorine che aspirano ad essere assunte quali telefoniste avventizie, si avverte il pubblico che non saranno accettate altre domande per simili assunzioni.

« Similmente si avverte il pubblico che non si accettano domande per avventizio nell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Disposizioni postali. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica:

Dal 1° settembre è riattivato il servizio dei pacchi postali colla Svizzera.

I pacchi dalla Svizzera per l'Italia saranno concentrati all'ufficio di Chiasso: quelli dall'Italia per la Svizzera nell'ufficio di Domodossola.

Dal 1° settembre sarà pure attivato il servizio da e per i prigionieri di guerra.

Il maltempo. — In provincia di Aquila, ieri, ha imperversato un uragano che ha prodotto notevoli danni nei comuni di Paganica, Camarda, Assergi, Pizzoli, Montereale e Barisciano. A Paganica si deplora la morte di un pastore, di due donne e di un bambino e inoltre per la furia della bufera perirono una quarantina di capi di bestiame e subirono più gravi danni i raccolti. Ad Aquila subì qualche danno l'impianto elettrico.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 27. — Il *Petit Parisien* ha da Nisch: Il presidente del Consiglio Pasic si è recato dal principe reggente al quartiere generale in compagnia di alcuni ministri. Senza dubbio nella conferenza del principe coi ministri si delibererà circa la nota di risposta da rimettere alle potenze della quadruplice.

WASHINGTON, 27. — Dietro istruzioni del Governo di Berlino, l'ambasciatore tedesco Bernstorff ha informato il segretario di Stato Lansing, che la Germania intende dare agli Stati Uniti piena soddisfazione per la distruzione dell'*Arabic*.

Bernstorff ha spiegato che la Germania andrebbe oltre ad una semplice sconfessione, se l'*Arabic* fu affondato senza preavviso.

WASHINGTON, 27. — L'ambasciatore di Germania a Washington ha informato ieri il segretario di Stato Lansing che la dichiarazione che Bernstorff stesso ha fatta martedì significava che i comandanti dei sottomarini hanno ricevuto l'ordine di non attaccare più senza preavviso i bastimenti mercantili.

L'ambasciatore a Berlino, Gerard, nel riassunto di una conversazione avuta con von Jagow, dice che prima dell'affondamento dell'*Arabic* la Germania aveva fissato la politica che doveva regolare il problema dei sottomarini.

Quantunque le autorità si mostrino ottimiste nei riguardi di una soluzione della situazione, Wilson e Lansing aspettano una dichiarazione definitiva di Berlino. Vi è ragione di credere che la Germania annuncierà la sospensione della guerra contro i piroscafi che portano passeggeri.

WASHINGTON, 27. — Il segretario di Stato, Lansing, ha avuto un colloquio con Bernstorff, durante il quale l'ambasciatore di Germania gli ha fatto sapere di non avere ricevuto dal suo Governo nulla di nuovo. Bernstorff si è limitato a rinnovare le sue assicurazioni di ieri, cioè che la Germania desidera di dare soddisfazione agli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti si augurano di avere dalla Germania un rapporto relativo all'affondamento dell'*Arabic* entro un termine ragionevole.

BERNA, 27. — In base ai pieni poteri accordatigli dal Parlamento a causa della guerra, il Consiglio federale ha emanato oggi il seguente decreto:

Il Consiglio federale ordina, in quanto il bisogno se ne faccia sentire, di compilare un inventario delle riserve di merci che si trovano nel paese. Esso può, a questo scopo, richiedere la cooperazione delle autorità cantonali, distrettuali e comunali, dei sindacati e delle unioni professionali, ed accordare ai loro uffici i pieni poteri necessari. Il decreto, la cui esecuzione è affidata ai Dipartimenti federali politico e della pubblica economia, prevede, per le dichiarazioni false fatte agli organi incaricati di compilare l'inventario, ammende fino a 10.000 franchi. I Cantoni saranno incaricati dei processi e dei giudizi.

DIEPPE, 27. — La Dogana ha proceduto al sequestro di 1800 pacchi postali, di origine tedesca, contenenti merci varie, destinate alla Spagna ed al Portogallo, e provenienti dai paesi scandinavi.

PARIGI, 28. — Il 24 corrente il ministro della guerra, Millerand e il generale Joffre, che accompagnavano il presidente Poincaré e il Re dei belgi sull'altipiano di Malzeville, ove nel 1912 il ventesimo corpo francese fu presentato al granduca Nicola, hanno diretto a quest'ultimo il seguente telegramma:

« Il nostro pensiero si volge verso le truppe che sotto i vostri ordini riscuotono l'ammirazione del mondo per le eroiche lotte che esse sostengono. Pieni di fiducia nella vittoria finale dei vostri eserciti, vi preghiamo di gradire l'assicurazione che, più che mai, i nostri eserciti sono lieti e fieri di cooperare con i vostri gloriosi soldati ».

Il granduca Nicola ha così risposto:

« I sentimenti espressi per l'esercito russo sono reciproci. I rapporti di comune accordo esistenti fra gli alti comandi di tutti gli eserciti alleati costituiscono un pegno certo del risultato glorioso al quale, coll'aiuto di Dio, noi perverremo ».

NOTIZIE VARIE

I sali potassici nella Spagna. — I giornali spagnuoli recano i seguenti particolari sulla importante scoperta di detti sali in quella regione;

Vi sono stati trovati dei giacimenti di sali potassici analoghi a quelli di Stassfurth e di Alsazia e che saranno una sorgente considerevole di ricchezza.

Si sa tutto l'interesse che presentano questi sali come ingrassi.

Il primo giacimento è stato trovato a Suria, provincia di Barcellona. Poi sono stati trovati i sali potassici presso il giacimento di sal gemma di Cardona. Altri si sono rivelati in Catalogna e in Aragona e se ne cercano un po' dappertutto. È stata chiesta la concessione per migliaia di ettari.

A Suria è stata trovata della cornalite identica a quella di Stassfurth; a Cordova della silvina.

Il Governo spagnuolo ha fatto fare una inchiesta da alcuni geologi, dalla quale risultò che il giacimento di Catalogna ha dovuto formarsi alla fine dell'eocene e al principio dell'oligocene.

Guidandosi da questo dato geologico ed aiutandosi coll'analisi delle sorgenti (quelle che sono ricche in potassa indicano la vicinanza dei giacimenti) si avranno probabilità di trovare altri depositi negli anticlinali di Cardona, Soria e di Callus.

Il Governo si interessa molto a questa scoperta e si propone di nazionalizzare i giacimenti per impedire che vadano tra le mani di stranieri.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.